
www.direfarepensare.it
direfarepensare@gmail.com

Così *non* fan tutti

breve scheda informativa
per capire il pasticcio Lodo-Alfano
e per capire come ci si regola sul tema nelle liberal
democrazie europee e nord-europee

Come sempre crediamo, ostinate, che divulgare sapere ed informazioni corrette sia vitale in una democrazia sana, figuriamoci in una democrazia acciaccata e malferma sulle gambe come la nostra, quindi, cercheremo di comprendere e far comprendere di cosa si parla quando si parla di responsabilità delle alte cariche istituzionali. Inizieremo prendendo in esame la responsabilità politica, civile e penale del Presidente del Consiglio e dei Ministri per come viene delineata dalla Costituzione, dalle Leggi Costituzionali, dalle Leggi e dalle sentenze della Corte Costituzionale

www.direfarepensare.it
direfarepensare@gmail.com



Prima parte: Responsabilità del Presidente del Consiglio e dei Ministri

Per prima cosa chiariamo subito, la responsabilità del Presidente del Consiglio e dei Ministri può essere una **responsabilità politica, giuridica o penale**. Iniziamo dalla responsabilità politica.

► La responsabilità politica del Presidente del Consiglio

Art.95 Costituzione

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Il Presidente del Consiglio ha un potere di direzione, come visto egli dirige la politica generale del Governo, e, dato il suo potere di direzione in seno al Consiglio dei Ministri, risponde in prima persona alle Camere per tutti gli atti del Governo. Al Presidente del Consiglio è riconosciuto una preminenza ed una maggiore responsabilità in seno al Consiglio dei Ministri, egli è un “*primus inter pares*” un “*primo tra pari*” ed è, perciò, anche il primo responsabile delle decisioni politiche del Governo, decisioni di cui risponde, appunto, di fronte al Parlamento.

Sarà utile ricordare, comunque, che i Ministri non sono visti come meri esecutori dei voleri del Presidente del Consiglio, essi hanno, o dovrebbero avere, una certa indipendenza dal Presidente, cui non sono soggetti gerarchicamente; i Costituenti, memori del fascismo, hanno voluto evitare che, come accadeva sotto la dittatura, il Presidente del Consiglio avesse un potere di ricatto gerarchico nei confronti dei suoi Ministri.

In sostanza, nel nostro sistema, il Presidente del Consiglio non può “*sfiduciare*” un suo Ministro, anzi qualunque *sfiducia* verso un Ministro può venire solo dal Parlamento.

Anche la legge 400 del 1988, che ha messo “nero su bianco” le prerogative salienti del Consiglio dei Ministri, ribadisce il concetto, prevedendo che il Presidente del Consiglio possa solo sospendere l'adozione di atti voluti da un Ministro, la Legge, però, dispone che gli atti sospesi debbano essere necessariamente sottoposti alla valutazione del Consiglio dei Ministri :

Art. 5 Comma 2 Legge 400 del 1988

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:

- a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;
 - b) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;
 - c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva;
-

◆**Riassumendo:**

il Presidente del Consiglio ha la **responsabilità politica** di quanto fa il Governo, in seno al Consiglio dei Ministri è un “primo tra pari”, ha una posizione di supremazia ma non è il “padrone assoluto” del Consiglio, i Ministri e il Presidente **rispondono sempre direttamente del loro operato al Parlamento**, si è voluto evitare un rapporto di subordinazione gerarchica tra Presidente e Ministri, in effetti, memori della sciagurata dittatura fascista, i redattori della Carta Costituzionale hanno voluto impedire che al Presidente del Consiglio un potere eccessivo desse alla testa, facendo venire tentazioni plebiscitarie e dittatoriali.

► **Responsabilità giuridica del Presidente del Consiglio e dei Ministri**

La responsabilità giuridica può essere, come si sa, di tipo civile o penale.

responsabilità civile: vi è responsabilità civile quando si violano i diritti soggettivi di altri, in tal caso il Presidente del Consiglio e i Ministri sono obbligati al risarcimento del danno (art. 2043 e seguenti del Codice Civile) esattamente come chiunque altro.

responsabilità penale: si devono distinguere due casi, il primo, che prende in esame l'ipotesi in cui il Capo del Governo ed i Ministri compiano reati sfruttando proprio il loro ruolo ed il secondo in cui compiano reati comuni. Iniziamo dal primo caso:

Responsabilità penale per reati propri

l'Art. 96 della Costituzione originariamente prevedeva che il Presidente del Consiglio ed i Ministri, colti a commettere reati nell'esercizio e in virtù della loro carica, fossero messi in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, l'Articolo è, però, stato modificato rispetto alla originaria impostazione dei Costituenti, con la Legge Costituzionale n.1 del 16 gennaio 1989, e adesso così dispone:

Art. 96. Costituzione

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

www.direfarepensare.it
direfarepensare@gmail.com

la Legge Costituzionale del 1989, che ha cambiato, come visto, l'Art. 96 della Costituzione, così, infatti, disponeva :

Art.5 Legge Costituzionale n.1 - 1989

L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri della Camere.

In pratica l'autorizzazione richiesta deve venire dalla Camera cui appartiene la persona contro cui si deve procedere, anche se sono coinvolti altri soggetti non appartenenti alla Camera, se, però, si deve procedere contro più Ministri membri di Camere diverse o Ministri che non rivestano la carica né di Senatore né di Deputato, sarà il Senato cui spetterà l'autorizzazione.

www.direfarepensare.it
direfarepensare@gmail.com

Responsabilità penale per reati comuni

in tal caso i reati commessi sono reati comuni cioè sono reati che chiunque può commettere, in questa ipotesi il giudizio viene lasciato al Tribunale come, appunto, accade per tutti i cittadini. E' in questo ambito che si inseriscono i controversi e malfatti tentavi degli ultimi anni, targati centro-destra, di assicurare una sorta di ombrello-immunità al Capo del Governo.

Si iniziò nel 2003, con la Legge n.140 20 giugno, così detto *lodo Schifani*, legge che prevedeva di bloccare qualunque procedimento penale di cui fossero protagonisti le maggiori cariche dello Stato, Presidente del Consiglio ovviamente incluso, anche se il procedimento fosse antecedente alla assunzione della carica e/o della funzione ministeriale

ecco il cuore della legge 140, il suo articolo primo:

"Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2003

ART. 1.

1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

www.direfarepensare.it

direfarepensare@gmail.com

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

Il *lodo Schifani* causò, come ovvio, un vespaio di polemiche, visto e considerato che il Presidente del Consiglio in carica, l'On. Berlusconi aveva, nel momento in cui la Legge veniva varata, una serie di procedimenti penali in corso; effettivamente a leggere l'Articolo 1 della Legge essa pare davvero un "mostro" giuridico, un mostro che in un sol colpo viola l'elementare, istintivo, sentimento di giustizia ed eguaglianza del comune cittadino rispettoso delle leggi e le stesse norme costituzionali che prevedono esplicitamente l'eguaglianza di tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, innanzi alla Giustizia e l'impossibilità di creare leggi ad personam, cosa assai grave in particolare quando i provvedimenti personalistici sono poi volti a garantire solo ad un soggetto una abnorme immunità dalla Giustizia e dalla sua applicazione.

Con la **sentenza N. 24 del 2003**, quindi, la **Corte Costituzionale dichiarò l'incostituzionalità** del famigerato e goffo **articolo 1 L. 140** sottolineando che, appunto, l'art.1 della norma violava il cuore stesso della Carta Costituzionale, **quell'Articolo 3, che, così recita:**

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

◆**Riassumendo:**

Il Presidente del Consiglio e i Ministri membri del Consiglio hanno, oltre la responsabilità politica verso il Parlamento, anche **due tipi di responsabilità:**

●**quella civile**, ed in tal caso sono soggetti alla legge esattamente come tutti, se, quindi violano diritti soggettivi devono rispondere della violazione e risarcire secondo quanto dispone il codice civile agli art. 2043 e seguenti,

●**quella penale**,

nel caso di responsabilità penale bisogna distinguere:

1°) il reato è commesso nell'esercizio e grazie al fatto che Capo del Governo e Ministri sono tali, sono titolari dell'incarico e delle funzioni ministeriali, allora, secondo il nuovo **articolo 96 della Costituzione**, modificato dalla legge Costituzionale n.1 del 1989, essi rispondono alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato e/o della Camera,

è bene ricordare che l'art. 96 prima che fosse riformulato, prevedeva, invece, che, Capo del Governo e Ministri responsabili di tali reati, così detti propri, fossero posti in stato d'accusa dalle Camere riunite in seduta comune.

2°) il reato è comune

in tal caso Capo del Governo e Ministri sono giudicati dai Tribunali ordinari. E' in tale contesto che negli ultimi anni, da parte del centro-destra si è cercato di introdurre una normativa che creasse una sorta di ombrello protettivo per le più alte cariche dello Stato, tali tentativi sono risultati però, a tutt'oggi, goffi e malfatti. Già con il così detto *lodo Schifani*, cioè con la **Legge n.140 del 2003** si prevedeva che il *Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Camere e il Presidente della Corte Costituzionale*, nel caso fossero coinvolti in procedimenti penali venissero "immunizzati" da ogni accusa e procedimento penale fintanto che essi rivestivano tali cariche istituzionali, questa "immunità" secondo la legge 140/2003 aveva, poi, anche effetti retroattivi, valeva cioè per procedimenti penali scattati prima che il soggetto fosse approdato alle alte cariche.

Nei confronti dell'articolo 1 Legge n.140/2003, che introduceva questa abnorme immunità, venivano sollevati pesanti dubbi circa la sua costituzionalità, la **Corte Costituzionale**, nel 2004 **si pronunciava per l'incostituzionalità dell'articolo 1, sottolineando che esso violava l'art. 3 della Costituzione in base al quale tutti i cittadini sono eguali innanzi alla legge** ed introduceva una legislazione ad personam che era da considerarsi una grave anomalia.

LINK UTILI

▪<http://www.nascitacostituzione.it/03p2/03t3/s1/096/index.htm?art096-999.htm&2>

▪http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Italiana

▪http://it.wikisource.org/wiki/L.cost._16_gennaio_1989,_n._1,_Modifiche_degli_articoli_96,_134_e_135_della_Costituzione_e_della_L.cost._11_marzo_1953,_n._1,_e_norme_in_materia_di_procedimenti_per_i_reati_di_cui_all%27articolo_96_della_Costituzione

▪<http://www.camera.it/parlam/leggi/03140l.htm>

▪<http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/Elenco.asp?>

[oHHidComando=RIC&oHTbxAnno=2004&oHTbxNumero=24&oHSeIPresidente=&oHSeIRelatore=&oHSeITGiudizio=&oHSeITDecisione=&oHTbxTestoDec=&oHSeINC=0&oHSeIRFT=&oHTxbRFD=&oHTxbRFN=&oHTxbRFA=&oHSeIPCT=&oHTxbPCD=&oHTxbPCN=&oHTxbPCA=&oHTxbPCC=&x=33&y=9](http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/Elenco.asp?oHHidComando=RIC&oHTbxAnno=2004&oHTbxNumero=24&oHSeIPresidente=&oHSeIRelatore=&oHSeITGiudizio=&oHSeITDecisione=&oHTbxTestoDec=&oHSeINC=0&oHSeIRFT=&oHTxbRFD=&oHTxbRFN=&oHTxbRFA=&oHSeIPCT=&oHTxbPCD=&oHTxbPCN=&oHTxbPCA=&oHTxbPCC=&x=33&y=9)